
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO

Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (BS) - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 CF/P.IVA n.02072150986
www.aslvallecamonica-sebino.it PEC: protocollo@pec.aslvallecamonica-sebino.it

DECRETO N. 0669 DEL 25 SET. 2013

OGGETTO: Approvazione del contratto di locazione con la Fondazione Santa Maria della Neve ONLUS di Pisogne per l'utilizzo di locali da adibirsi a sede di servizi medico-sanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo :

F.to Avv. Daniele Venia

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr. Fabio Besozzi Valentini

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dr.ssa Eva Colombo

Acquisito il parere del Direttore Sociale:

F.to Dr Vanni Ligasacchi

L'anno 2013, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- la Fondazione ONLUS Santa Maria della Neve di Pisogne ha realizzato presso la propria RSA un ampliamento del corpo di fabbrica destinato ad attività medico sanitarie;
- con decreto n.643/2001 l'ASL di Vallecamonica-Sebino subentrava, con decorrenza 1.8.1999 (data di costituzione dell'Azienda), nel contratto di locazione stipulato dall'ASL di Brescia con l'Ente Morale Ricovero Vecchi di Pisogne, ora Fondazione Onlus "Santa Maria della Neve" per i locali del Distretto di Pisogne;
- l'ASL ha la necessità disporre di superfici più ampie per la propria attività sanitaria a livello distrettuale, sia in considerazione delle proprie esigenze sia della necessità di trovare spazi per un servizio odontoiatrico esternalizzato a terzi, che sarà avviato a breve;
- l'ASL di Vallecamonica-Sebino ha richiesto alla Fondazione di poter disporre di ulteriori locali per l'esercizio dell'attività istituzionale;
- la Fondazione dispone di locali di nuova realizzazione attigui all'edificio principale che intende mettere a disposizione di quest'Azienda con decorrenza 1.10.2013;
- la Fondazione deve procedere a ristrutturare i locali già occupati dall'ASL di Vallecamonica-Sebino in forza del contratto originario e che pertanto durante la fase di ristrutturazione l'ASL dovrà liberare detti spazi per gli interventi necessari;
- al termine delle opere l'ASL potrà disporre dei locali consegnati in data 1.10.2013 nonché dei vecchi locali ristrutturati,
- per l'utilizzo dei locali della Fondazione, è necessario sottoscrivere un nuovo contratto di locazione in sostituzione di quello precedentemente stipulato, contratto che sarà comprensivo sia delle nuove aree che verranno occupate sia di quelle già occupate e pertanto verrà meno il contratto sottoscritto nell'anno 2001;
- è necessario rinviare ad ulteriore atto l'assunzione dell'impegno di spesa per le spese per utenze dell'esercizio;

VISTI il contratto di locazione, la planimetria delle aree assegnate e le relative tabelle;

PRESO ATTO del certificato di agibilità dei locali sopra indicati, rilasciato dal Servizio Tecnico del Comune di Pisogne;

VALUTATO che il corrispettivo per la locazione dei locali dedicati ad attività medico sanitaria a carico dell'ASL, è così stabilito:

- € 13.143,00 annui fino alla completa disponibilità dei locali (nuovi e da ristrutturare) che si stima saranno completati entro il 30.4.2014;

- € 33.000,00 annui, con decorrenza 1.5.2014;

per complessivi € 186.416,75 per l'intero periodo contrattuale della durata di 6 anni dall'1.10.2013 al 30.9.2019 e che a titolo di deposito cauzionale deve essere versata la somma di € 2.750,00;

PRESO ATTO che al presente provvedimento seguirà atto specifico per la quantificazione degli introiti derivanti dalla sublocazione con l'esecutore del servizio di odontoiatria;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Sociale;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.IX/1100 del 23.12.2010, in attuazione della LR n.33/2009;

1 - di approvare il contratto di locazione e relativi allegati- per la durata di 6 anni dall'1.10.2013 al 30.9.2019 - per i locali di proprietà della Fondazione ONLUS Santa Maria della Neve di Pisogne siti in Via Caduti del Lavoro, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, giuste le motivazioni espresse in premessa;

2 - che con il presente decreto e con il nuovo contratto vengono meno tutti gli impegni precedentemente assunti con decreto n.643/2001 che vengono dal medesimo assorbiti;

3 - che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 189.166,75 (€ 186.416,75 locazione locali ed € 2.750,00 deposito cauzionale), trova copertura come segue:

- periodo 1.10.2013/31.12.2013 € 3.285,75 nel bilancio economico di previsione per l'esercizio 2013 di cui € 405,13 gestione ospedale (che presenta la necessaria disponibilità previo storno dal medesimo conto della Gestione Servizi Sanitari Territoriali) ed € 2.880,62 gestione servizi sanitari territoriali con registrazione al conto economico codice 483100 "Affitti passivi immobiliari";

- periodo 1.1.2014/31.12.2014 € 26.381,00 nel bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014 di cui € 3.252,78 gestione ospedale ed € 23.128,22 gestione servizi sanitari territoriali con registrazione al conto economico codice 483100 "Affitti passivi immobiliari";

- periodo 1.1.2015/31.12.2015 € 33.000,00 nel bilancio economico di previsione per l'esercizio 2015 di cui € 4.068,90 gestione ospedale ed € 28.931,10 gestione servizi sanitari territoriali con registrazione al conto economico codice 483100 "Affitti passivi immobiliari";

- periodo 1.1.2016/31.12.2016 € 33.000,00 nel bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014 di cui € 4.068,90 gestione ospedale ed € 28.931,10 gestione servizi sanitari territoriali con registrazione al conto economico codice 483100 "Affitti passivi immobiliari";

- periodo 1.1.2017/31.12.2017 € 33.000,00 nel bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014 di cui € 4.068,90 gestione ospedale ed € 28.931,10 gestione servizi sanitari territoriali con registrazione al conto economico codice 483100 "Affitti passivi immobiliari";

- periodo 1.1.2018/31.12.2018 € 33.000,00 nel bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014 di cui € 4.068,90 gestione ospedale ed € 28.931,10 gestione servizi sanitari territoriali con registrazione al conto economico codice 483100 "Affitti passivi immobiliari";

- periodo 1.1.2019/30.9.2019 € 24.750,00 nel bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014 di cui € 3.051,68 gestione ospedale ed € 21.698,32 gestione servizi sanitari territoriali con registrazione al conto economico codice 483100 "Affitti passivi immobiliari";

- € 2.750,00 bilancio 2013 al conto economico codice 3213100 "Depositi cauzionali";

4 - di rinviare a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa per le utenze riferite all'immobile;

5 - che i centri di costo relativi al presente atto sono identificati ai codici 1080604 "Ass. specialistica - Pisogne" per la gestione territoriale e 3150710 "Ambulatorio di Odontoiatria" per la gestione ospedaliera;

6 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Renato Pedrini)



ALLEGATO AL DECRETO

n. 0669 del 25 SET. 2013

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO

Il Prof. **Vincenzo Raco**, nato a Gerace (RC) il 4.7.1946 ed residente in Via Dei Monti n.32 nel Comune di Pisogne (BS) (c.f. RCA VCN 46L04 D965S), in qualità di legale rappresentante e Presidente della Fondazione ONLUS "Santa Maria della Neve", corrente in Viale Girolamo Romanino, 18 - 25055 Pisogne (BS), (c.f./P. i.v.a. n.01375920168), in prosieguo denominata "parte locatrice"

e

Il Dr **Renato Pedrini**, nato a Bormio (SO) il 21.12.1949, residente presso la sede legale dell'ASL di Vallecamonica-Sebino in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS), Codice Fiscale n.PDR RNT 49T21 B049B, che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASL di Vallecamonica-Sebino, C.F. e Partita Iva n.02072150986, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge, in prosieguo denominata "parte conduttrice"

PREMESSO CHE

- con decreto n.643 del 13.6.2001 l'ASL di Vallecamonica-Sebino subentrava, con decorrenza 1.8.1999 (data di costituzione dell'Azienda), nel contratto di locazione stipulato dall'ASL di Brescia con l'Ente Morale Ricovero Vecchi di Pisogne, ora Fondazione Onlus "Santa Maria della Neve" per i locali del Distretto di Pisogne;
- l'ASL di Vallecamonica-Sebino ha richiesto alla Fondazione di poter disporre di ulteriori locali per l'esercizio dell'attività istituzionale;
- la Fondazione dispone di locali di nuova realizzazione attigui all'edificio principale che intende mettere a disposizione dell'ASL di Vallecamonica-Sebino con decorrenza 1.10.2013;
- la Fondazione deve procedere a ristrutturare i locali già occupati dall'ASL di Vallecamonica-Sebino in forza del contratto originario e che pertanto durante la fase di ristrutturazione l'ASL dovrà liberare detti spazi per gli interventi necessari;
- al termine delle opere l'ASL potrà disporre dei locali consegnati in data 1.10.2013 nonché dei vecchi locali ristrutturati, come da elenco delle stanze e dalle planimetrie che si allegano al presente contratto;
- il contratto si intende stipulato per tutti i locali di cui all'allegato elenco;

2

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice i locali individuati nella planimetria allegata situati nell'immobile di Via Caduti del Lavoro, della superficie di circa 1.248,95 metri quadrati, adibito ad uso sanitario al piano terra. Le unità immobiliari di cui sopra risultano essere individuate in Catasto al foglio n.18, particella n.1986 sub. n.4 del Registro dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Brescia.

2) La parte conduttrice utilizzerà l'immobile oggetto della locazione per la propria attività istituzionale e per altri servizi, sempre di natura sanitaria, di cui renderà edotta la locatrice. Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice.

Le parti concordano che il locale palestra e gli spogliatoi attinenti saranno di comune utilizzo tra l'ASL di Vallecamonica-Sebino e la Fondazione ONLUS "Santa Maria della Neve", secondo orari che verranno concordati tra le parti.

3) La parte locatrice autorizza la conduttrice a sublocare i locali destinati al servizio di odontoiatria che l'ASL ha esternalizzato fino alla scadenza del contratto con l'appaltatore.

Le parti concordano fin d'ora che, in caso di cessazione del servizio di odontoiatria, i locali potranno essere utilizzati dall'ASL o restituiti alla parte locatrice. In caso di riduzione delle aree locate il canone verrà proporzionalmente adeguato.

4) La locazione ha la durata di 6 anni, con inizio dall'1.10.2013 e termine al 30.9.2019. In caso di mancata disdetta del contratto inviata dalla parte locatrice da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 6 mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà fino al 30.9.2025.

La parte conduttrice ha comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 27, 7° comma L. 392/1978, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice dovrà pagare alla parte locatrice un'indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del

presente contratto, oltre ad un'ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

5) Le parti convengono che a partire dal 1.10.2013 la conduttrice potrà disporre solo parzialmente degli spazi locati in considerazione della ristrutturazione dei locali attualmente già a disposizione dell'ASL. Conseguentemente per tutta la durata dei lavori previsti il canone di locazione rimarrà quello attualmente in vigore sulla base del contratto originario, pari a **€ 13.143,00**.

Al completamento delle opere di ristrutturazione, e quindi quando tutti i locali elencati nell'**Allegato A)** saranno completati, il corrispettivo annuo della locazione sarà pari a **€ 33.000,00** da pagarsi in rate trimestrali, entro il giorno 10 di ciascun trimestre, a mezzo bonifico bancario al seguente **IBAN: IT31E035005496000000013540**. **Il canone non sarà assoggettato ad iva.**

Il pagamento del nuovo canone dovrà comunque decorrere dal primo giorno del mese utile dopo il completamento dei lavori.

Si concorda che il presente contratto assimila ogni pregresso accordo intervenuto tra le parti circa la locazione dei locali, comprendendo tutte le aree che saranno utilizzate dall'ASL di Vallecamonica-Sebino prima, durante e al termine degli interventi di ristrutturazione.

6) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni. Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze trimestrali pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto.

7) L'ASL di Vallecamonica-Sebino versa sul conto corrente bancario della "Fondazione Onlus Santa Maria della Neve", contestualmente alla prima rata dell'affitto, la somma di € 2.750,00 a titolo di deposito cauzionale. Per tale deposito cauzionale la Fondazione emetterà autonoma fattura. Tale somma sarà restituita all'ASL di Vallecamonica-Sebino alla scadenza del contratto, dopo l'esito positivo del sopralluogo a cura della

parte locatrice.

8) Le parti convengono che le spese per la gestione dei locali saranno così ripartite:

- Utenze elettriche. Per i locali di nuova realizzazione la locatrice addebiterà alla conduttrice le somme sulla base del consumo. Per i locali già in uso l'ASL provvederà autonomamente.
- Utenza acqua. L'ASL provvederà autonomamente.
- Utenze telefoniche. L'ASL provvederà autonomamente.
- Riscaldamento. Per i locali di nuova realizzazione la locatrice addebiterà alla conduttrice le somme sulla base del consumo.

Per i locali già in uso, per i quali attualmente la locatrice dispone di un utenza autonoma, potrà essere previsto un allacciamento all'impianto di riscaldamento della Fondazione, con conseguente addebito all'ASL delle spese proporzionalmente ai consumi.

- Pulizie. L'ASL provvederà a proprie spese alle pulizie dei locali affidati.

La Fondazione provvederà invece alle pulizie dei locali comuni, addebitando la metà delle spese alla conduttrice.

- Spurghi. La locatrice provvederà agli spurghi addebitando la spesa dovuta alla conduttrice.

- Rifiuti speciali. L'ASL provvederà autonomamente.

Ogni futuro diverso accordo che dovesse apportare modificazioni nel riparto delle spese dovrà risultare da atto datato e sottoscritto dalle parti da considerare quale allegato al presente contratto.

Tutte le spese straordinarie sono a carico della locatrice.

A titolo esemplificativo il riparto delle spese è quello di cui all'Allegato B al presente contratto.

9) La parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli si trova in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.

10) Resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione alla parte locatrice, potrà eseguire nell'immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, tutte le migliorie ed

addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile locato a beneficio della parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.

11) La parte locatrice ha il diritto in qualsiasi momento, di ispezionare e far ispezionare l'immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso. Eventuali ispezioni dovranno comunque tenere in considerazione gli orari di svolgimento delle attività sanitarie.

12) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte locatrice.

13) Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.

14) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla Legge n.108 del 7.3.1996 e s.m.i.

15) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati saranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi

moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.

16) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, la parte conduttrice elegge domicilio presso la sede legale dell'ASL di Vallecamonica-Sebino di Breno, Via Nissolina 2.

17) L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

18) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

19) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

20) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della parte locatrice (Tribunale Civile di Brescia).

21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile locato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

22) La parte locatrice assicura che l'immobile locato è certificato e risulta conforme alle norme di legge circa l'impianto elettrico e l'impianto di riscaldamento.

23) Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui alla normativa medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità

indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale in data 30.9.2013.

Per la Fondazione ONLUS
Santa Maria della Neve
Il legale Rappresentante

Per l'ASL di
Vallecamonica-Sebino

(Sig. Vincenzo Raco)

Il Direttore Generale
(Dr Renato Pedrini)

La parte conduttrice, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 3 (clausola risolutiva espressa per i casi di sublocazione e cessione del contratto); 4 (indennità giornaliera da ritardata restituzione); 6 (clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato pagamento); 10 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 12 (obblighi ed esonero da responsabilità della locatrice); 15 (penale ed interessi di mora); 5 (imputazione nei pagamenti); 20 (foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto su 7 pagine in duplice originale in data 30.9.2013.

Per la Fondazione ONLUS
Santa Maria della Neve
Il Legale Rappresentante

Per l'ASL di
Vallecamonica-Sebino

(Sig. Vincenzo Raco)

Il Direttore Generale
(Dr Renato Pedrini)

Allegato A

LOCALE	SUPERFICIE
ODONTOIATRIA - hospice	
disimpegno	21,4
sala attesa	26,7
disimpegno	18,6
Amb. Odontoiatria	14,8
Amb. Odontoiatria	11,8
Amb. Odontoiatria	11,8
Amb. Odontoiatria	10
Spogliatoio	11,8
Zona Filtro	5,1
Bagno	2,7
Bagno	3,8
Deposito sporco	2,8
Deposito pulito	2,8
Locale tecnico	9,9
TOTALE	154,00 mq

LOCALE	SUPERFICIE
ASL - PROGETTO NUOVO INGRESSO + PARTE VECCHIA	
ingresso	21,90
Sala attesa 1	31,00
Ambulatorio	13,00
Bagno	6,30
Bagno	4,00
Ripostiglio	4,70
Sala prelievi	16,00
Sala prelievi 2	16,20
Sporco	2,70
Pulito	2,70
Ufficio -CUP	34,70
Server Archivio	11,00
Corridoio	26,80
Sala Attesa 2	21,00
Ufficio	15,80
Disimpegno	12,30
Wc	2,80
Ambulatorio 2	17,00
Ambulatorio 3	15,60
Locale	8,60
Locale tecnico	7,40
Corridoio	21,50
Ambulatorio	10,40
Ripostiglio	4,50
Ambulatorio	17,20

Ambulatorio	16,40
Wc	2,80
Anti	1,70
Guardia Medica	11,20
Bagno	3,20
TOTALE	380,40 mq

	LOCALE	SUPERFICIE
ASL - hospice		
ingresso	5,40	
sala attesa	32,80	
ambulatorio	23,10	
disimpegno	6,30	
servizi igienici	12,80	
Amb. Igiene pubblica	27,40	
Amb. Veterinario	19,2	
Servizi	4,7	
TOTALE	131,70 mq	

	LOCALE	SUPERFICIE
PARTI COMUNI ASL/RSA - hospice		
Palestra	83,10	
Spogliatoio	13,20	
servizi igienici	6,70	
ingresso (50%)	5,85	
TOTALE	108,85 mq	

PERCORSO ESTERNO	
percorso esterno	338,70
rampa disabili ASL	135,30
TOTALE	474,00 mq

TOTALE	1248,95 mq
---------------	-------------------

m

Allegato B

Prospetto riassuntivo riparto spese			
	Descrizione servizio	Competenza	Metodo ripartizione dei costi
	Utenze elettriche locali di nuova realizzazione	locatrice	addebito alla conduttrice in base al consumo
	Utenze elettriche locali già in uso ASL	ASL	costi autonomamente sostenuti
	Riscaldamento locali di nuova realizzazione	locatrice	addebito alla conduttrice in base al consumo
	Riscaldamento locali già in uso ASL	ASL	costi autonomamente sostenuti
	Utenza acqua locali di nuova realizzazione	ASL	costi autonomamente sostenuti
	Utenza acqua locali già in uso ASL	ASL	costi autonomamente sostenuti
	Utenze telefoniche locali di nuova realizzazione	ASL	costi autonomamente sostenuti
	Utenze telefoniche locali già in uso ASL	ASL	costi autonomamente sostenuti
	Pulizie locali di nuova realizzazione	ASL	costi autonomamente sostenuti
	Pulizie locali già in uso ASL	ASL	costi autonomamente sostenuti
	Pulizie locali comuni	locatrice	addebito alla conduttrice di quota parte della spesa sostenuta
	Spurghi locali di nuova realizzazione	locatrice	addebito alla conduttrice di quota parte della spesa sostenuta
	Spurghi locali già in uso ASL	locatrice	addebito alla conduttrice della spesa sostenuta
	Rifiuti speciali locali di nuova realizzazione	ASL	costi autonomamente sostenuti
	Rifiuti speciali locali già in uso ASL	ASL	costi autonomamente sostenuti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Sanitaria Locale di Vallecamosica-Sebino, Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

decorrenza dal **26 SET. 2013**

IL RESPONSABILE AREA
GESTIONE DELLE RELAZIONI
(Gemma Torri)

.....
Gemma Torri
.....



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da

N. **13** (..... *reali*) pagine,
è conforme all'originale.

Breno, **26 SET. 2013**

IL RESPONSABILE AREA
GESTIONE DELLE RELAZIONI
(Gemma Torri)

.....
Gemma Torri
.....

